



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

ORDINANZA N. 5 / 2024

OGGETTO: TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI LAVORI PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE, DELLA RETE FOGNARIA. ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICORDATO che nel corso dell'anno la società Monaco S.p.A. con sede a Roma, per conto della Società Alfa s.r.l., effettua numerosi interventi di riparazione e di manutenzione della rete fognaria pubblica, che nella maggior parte dei casi interessano la sede stradale e comportano la necessità dell'emanazione di ordinanza per la disciplina della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stessa e degli addetti ai lavori;

ACCERTATO che la maggior parte dei predetti provvedimenti di disciplina della circolazione stradale sono relativi all'istituzione di "Divieti di sosta con rimozione forzata", "Restringimento della carreggiata" e "Sensi unici alternati", e riguardano lavori di scavo necessari ad effettuare nuovi allacciamenti alla rete fognaria comunale;

CONSIDERATA, la necessità, nel generale e pubblico interesse, di adottare un provvedimento di validità annuale e di carattere generale che possa consentire la temporanea modifica della circolazione stradale a mezzo della prescritta segnaletica stradale nei casi in cui sia necessario prevedere "Divieti di sosta con rimozione forzata", "Restringimento della carreggiata" o "Sensi unici alternati", limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento dei predetti lavori e comunque per la durata non superiore a 48 ore;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 20 e 21 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30.4.92;

VISTI gli articoli 30, 31, 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati e qui integralmente richiamati:

- **nel corso dell'anno 2024**, in occasione di interventi con esecuzione di scavi sulla sede stradale per lavori di manutenzione e riparazione della rete fognaria comunale da parte di "Aletti Impianti s.r.l.", o di ditta da questa formalmente incaricata, i provvedimenti necessari per istituire modifiche esclusivamente temporanee della circolazione stradale concernenti divieti di sosta con rimozione forzata, restringimenti della carreggiata e sensi unici alternati, regolati da semaforo o da personale incaricato, della durata complessiva non superiore a 48 ore, si intendono sostituiti dalla presente ordinanza.

- **Sarà obbligo esclusivo di MONACO S.p.a., o della ditta da questa delegata, provvedere a:**

a) informare della necessità di avvalersi della presente ordinanza, prima dell'insediamento del cantiere stradale, il Comando di Polizia Locale e il Settore Lavori Pubblici del Comune di Induno Olona, indicando con completezza la data, il luogo e la durata (prevedibile) dell'intervento, nonché la ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori;

b) L'installazione dei prescritti segnali stradali relativi alle disposizioni della presente Ordinanza, gli sbarramenti, delimitazioni ed i restringimenti di carreggiata, i segnali di limiti di sagoma e/o massa dei veicoli che possono transitare e il limite di velocità, che non potrà essere mai superiore a 30 km/h, nel tratto interessato dal cantiere stradale, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la fluidità della circolazione dei veicoli, in conformità all'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, agli articoli da 30 a 43 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed al D.M. 10.07.2002 relativo al "Segnalamento dei Cantieri Stradali".

b) nel caso in cui il cantiere debba protrarsi oltre le 48 ore sopra previste, chiedere al Comando di Polizia Locale l'adozione di apposita ordinanza, indicando i motivi tecnici che ne hanno determinato la necessità;

c) richiudere tutti gli scavi e le buche presenti sulla sede stradale, prima della fine dei lavori e anche se gli stessi dovessero protrarsi nella giornata successiva;

La presente Ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sarà valida fino al il 31 dicembre 2024.

La ditta esecutrice dei lavori e, in solido, il committente risponderanno direttamente delle eventuali inosservanze della presente ordinanza ai sensi dell'art. 21 del codice della strada, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale.

i Funzionari e gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza relativa alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, 11/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)